



**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

**ORDINANZA N.30**

- Visto il protocollo di intesa stipulato in data 09.05.03 con il Comune, Provincia, ASA ed ARPAT, con il quale l'A.P. si impegnavava ad affidare, mediante gara, il servizio di pulizia dei fossi cittadini;
- Viste le delibere 29/B e 29/C con le quali era stato aggiudicato, con gare a licitazione privata, l'affidamento del servizio di pulizia delle strade comuni e degli specchi acquei portuali rispettivamente alla Soc. Lonzi Metalli e Labromare;
- Visti i decreti n. 80/comm e 81/comm del 14.10.03 con i quali è stata autorizzata l'estensione ai fossi cittadini dei due servizi già affidati mediante gara, tenuto conto della minima incidenza dei due costi sulle citate concessioni;
- Visti gli artt.n.6 comma 1 lett a), n.8 comma 3 e n. 14 comma 1 della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

**O R D I N A**

**Art. 1**

A partire dall'1.11.03 viene istituito un servizio per la pulizia dei fossi cittadini con affidamento:

- Alla Soc. Labromare srl della pulizia degli specchi acquei.  
Il servizio verrà effettuato per 4 ore pomeridiane una volta alla settimana, con l'utilizzo di una imbarcazione opportunamente attrezzata per la raccolta dei rifiuti solidi galleggianti;
- Alla Soc. Lonzi Metalli srl della pulizia degli scalandroni.  
Il servizio verrà effettuato per 4 ore pomeridiane due volte alla settimana per assicurare settimanalmente la raccolta dei rifiuti da tutti gli scalandroni, mediante personale dotato di mezzo rotabile e cassonetto trasportabile fino alla base dello scalandrone.

**Art. 2**

Ciascun Concessionario dovrà provvedere in proprio:

- 1) alla raccolta dei rifiuti solidi galleggianti tra le imbarcazioni all'ormeggio nello specchio acqueo assentito in concessione nonché dei rifiuti urbani prodotti dal Circolo e dai propri soci;

- 2) alla collocazione, ove se ne presenti la necessità, di idonei raccoglitori per la raccolta di batterie esauste ed oli usati, stipulando apposite convenzioni con le Ditte incaricate della raccolta dai rispettivi Consorzi Obbligatori.

Gli oli usati devono essere versati solo ed esclusivamente negli appositi contenitori, con l'esclusione assoluta di fusti od altri raccoglitori che non offrano sufficienti garanzie contro gli sversamenti accidentali che possono comportare inquinamento dello scalandrone e dello specchio acqueo.

All'atto del travaso dovrà essere comunque adottato ogni utile accorgimento per evitare lo sversamento dei lubrificanti; in caso contrario il Concessionario sarà ritenuto penalmente e civilmente responsabile, con l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alle conseguenti operazioni di pulizia e disinquinamento.

**Art. 3**

L'attività di ritiro dei rifiuti, delle batterie esauste ed oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs del 5.02.97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

**Art. 4**

E' fatto obbligo ai Concessionari di tenere libero lo specchio acqueo di propria pertinenza da imbarcazioni semiaffondate.

**Art. 5**

Ai natanti è vietato di pompare in mare acque oleose di sentina e liquami biologici, ovvero lavare le coperte laddove sulla stessa vi siano tracce di oli, di combustibili ovvero di altre sostanze inquinanti lo specchio acqueo;

**Art. 6**

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

**IL COMMISSARIO  
(Bruno LENZI)**

Livorno 22 ottobre 2003

